

5.7. La pensione di inabilità (INPS)



Si può ottenere a condizione di:

- a) avere una infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
- b) disporre di una anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità l'interessato non deve svolgere alcuna attività lavorativa!

Bonus contributivi. La pensione viene calcolata aggiungendo ai periodi contributivi esistenti quelli compresi tra la decorrenza del pensionamento e la data di compimento dell'età pensionabile (che nel caso specifico per i lavoratori dipendenti resta ferma ai 55 anni di età per le donne e 60 per gli uomini) e comunque non oltre i 40 anni complessivi. Per le pensioni di inabilità i cui titolari al 31.12.1995, avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, la maggiorazione convenzionale è determinata con il nuovo sistema contributivo aggiungendo tutti gli anni che mancano, fino ad arrivare all'età pensionabile di 60 anni, età fissata in generale, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.

Incompatibilità. Sono incompatibili con la pensione:

- a) l'attività lavorativa dipendente
- b) l'iscrizione negli albi professionali
- c) l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

E' compatibile con la rendita vitalizia dell'INAIL? Se l'INAIL liquida una rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la pensione di inabilità non può essere pagata. Se però la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento la **differenza tra le due prestazioni.**

Da quando decorre la pensione? La pensione può decorrere, **in alternativa:**

- a) dal mese successivo a quello di presentazione della domanda
- b) dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività
- c) dalla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

Dove va presentata la domanda? La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS, direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori (v. indirizzi cap.15)

Quali documenti occorrono? Occorrono:

- a) l'apposito **Modulo di domanda (Inab.1)** da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato
- b) il **modello SS3**, compilato dal medico del lavoratore da richiedere a qualunque ufficio INPS
- c) i **certificati anagrafici** indicati nel modulo di domanda (**o dichiarazioni sostitutive** degli stessi, che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS!).

L'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

I pensionati di inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana, possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa. L'assegno di assistenza, che è concesso a domanda dell'interessato e **può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità**, non è reversibile e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o a quello di perfezionamento dei requisiti insorti successivamente a tale data. Dal 1° gennaio 2004 è pari a € 406,99 mensili.

Esclusione e incompatibilità dell'assegno di assistenza. L'assegno non spetta:

- a) per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione
- b) nei casi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la relativa spesa sia assunta in carico dalla pubblica amministrazione
- c) quando già si disponga dell'assegno mensile corrisposto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale e continuativa

L'assegno è invece ridotto per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa

Ricorsi. Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, **al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni** dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.

Il ricorso, comunque indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- a) presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
- b) inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
- c) presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.